



N.600.C.Eq.C.FT.1617

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

**DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.32,
Comma 2, del D. Lgs. n.56 del 19.04.2017**

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il D. Lgs.30 luglio 1999, n.300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997 n.59 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i., in base al quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", nonché l'art. 29 del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2017 e s.m.i.;

VISTO il documento di programmazione per l'anno 2017 relativamente al capitolo 7456 art.1, dal quale si evince la necessità di procedere, tra l'altro, al servizio di smaltimento e termodistruzione dei lacrimogeni, che risultano radiati dal servizio e scaduti di validità - ID 15878;

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende procedere all'attività di smaltimento di artifizi lacrimogeni, non più impiegabili, che si trovano stoccati presso il distaccamento di Castelnuovo di Farfa (RI) attraverso l'affidamento del servizio all'Agenzia Industria Difesa, che è una società *in house* del Ministero della Difesa in ragione del combinato disposto dell'art. 22 del D.Lgs. 300/1999, dell'art. 48 del D. Lgs. 66/2010 e degli artt. 131 e segg. del D.P.R. 90/2010 che di fatto ne determinano l'immedesimazione organica anche attraverso il "controllo analogo" del Ministero della Difesa;

VISTO l'art.5, comma 1 lett.a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ai sensi del quale un appalto pubblico, nei settori ordinari, aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di



N.600.C.Eq.C.FT.1617

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

applicazione del codice quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

VISTO il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato AL 41757/15 del 13.11.2015 che ritiene possibile per un'amministrazione aggiudicatrice affidare direttamente un contratto ad un soggetto non controllato direttamente dalla stessa bensì ad un soggetto giuridico parimenti controllato dallo Stato (Ministero della Difesa) senza ricorrere all'evidenza pubblica;

VISTA la delibera n.712 del 28 giugno 2016 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nel richiamare la delibera n.428 del 13 aprile 2016, ha chiarito che *l'in house providing* si applica quando un'amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto allo Stato o ad altro soggetto giuridico controllato dallo Stato. Difatti la Direttiva Comunitaria 24/2014/UE art. 12, par. 1 e 2 conferma l'orientamento giurisprudenziale in materia di "*in house providing*" e delle relative condizioni di ammissibilità ritenendo che tale *controllo analogo* possa anche essere indiretto, cioè che possa essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice. Conseguentemente se *l'in house providing* si applica quando un'amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto allo Stato o a un altro soggetto giuridico controllato dallo Stato stesso e tenuto conto che i Ministeri sono organi dello Stato, facenti capo allo stesso e dallo stesso controllati e tra i quali non sussiste un rapporto di terzietà, è possibile ritenere che una società *in house* di un Ministero, sia organismo *in house* di tutto l'apparato dello Stato e di tutti i Ministeri;

CONSIDERATO che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con nota prot. n.0105462 del 7.7.2016, ha espresso parere favorevole alla Convenzione/Accordo per la prestazione di servizi tra il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Agenzia Industria e Difesa (AID);

CONSIDERATO che, a seguito di precedenti interlocuzioni, funzionari dell'Agenzia Industria Difesa (AID), a seguito di un sopralluogo effettuato in data 6.2.2017 presso il distaccamento di Castelnuovo di Farfa (RI), hanno confermato la disponibilità al servizio di smaltimento di che trattasi;

VISTA la nota prot.0002596 del 10.4.2017 con la quale il Centro Raccolta Int.le Veca di Roma-Ostia, nel comunicare che l'attività di smaltimento di artifici lacrimogeni, non più impiegabili che si trovano stoccati presso il dipendente distaccamento di Castelnuovo di Farfa (RI), rientra nella prestazione dei servizi in convenzione stipulata tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l'Agenzia Industria e Difesa (A.I.D.);



N.600.C.Eq.C.FT.1617

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

TENUTO CONTO del relativo preventivo di spesa trasmesso, con nota n. 0002596 del 10.04.2017, dal Centro Interregionale VECA di Roma Ostia relativo all'importo necessario per la termodistruzione degli artificzi e lacrimogeni stoccati nel deposito della Polizia di Stato di Farfa Sabina (Ri);

VISTO l'art. 192, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ai sensi del quale è possibile fare ricorso all'affidamento in *house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza; in tal caso le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;

VISTA la nota dell'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato n. 600/A/EQP/0004718/17 del 12.06.2017 relativa all'acquisizione del parere tecnico-economico rispetto alla congruità dell'offerta presentata dalla AID – Difesa per un importo complessivo pari ad € 285.601,48, Iva esclusa;

VISTO il verbale di fuori uso redatto in data 27.9.2017 dal Centro Raccolta Int.le Veca di Roma Ostia dal quale si evince che il valore residuo dei beni da smaltire è nullo;

RILEVATO che il servizio concernente le attività generali, attività presso il centro di stoccaggio, trasporti con guardia armata ed oneri di sicurezza sarà eseguito dalla A.T.I., costituita da DVS S.p.A. (Capogruppo mandataria) e da MERCITALIA LOGISTICA S.p.A. (Mandante), già affidataria del servizio trasporti materiali esplosivi diversi in virtù del contratto n.2/2017 stipulato tra il Ministero della Difesa Agenzia Industrie Difesa e detta A.T.I.;

CONSIDERATO che la summenzionata A.T.I. si avvarrà di personale e mezzi della società FRANZONI SERGIO AUTOTRASPORTI S.r.l. che ha presentato il relativo preventivo di spesa per l'importo di € 16.776,26, Iva esclusa, congruito dalla stessa A.I.D.;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere al servizio di smaltimento e termodistruzione del materiale come descritto nei preventivi sopra richiamati;

RITENUTO di nominare Responsabile del Procedimento di che trattasi, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Vice Prefetto Dr. Andrea BARTOLOTTA, Dirigente Supplente dell'Ufficio attività contrattuali per il vestiario e l'equipaggiamento e l'armamento della Polizia di Stato di questa Direzione Centrale;



N.600.C.Eq.C.FT.1617

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

DETERMINA

Art.1

1. Si dispone l'avvio delle procedura, ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di procedere allo smaltimento dei prodotti indicati negli allegati preventivi da parte dell'Agenzia Industrie Difesa, società *in house* del Ministero della Difesa, che può essere affidataria di un contratto pubblico da parte del Ministero dell'Interno senza ricorrere alla procedura di evidenza pubblica;
2. il servizio sarà sottoposto a verifica di conformità finale o attestazione di regolare esecuzione attraverso idonea documentazione rilasciata dalla società esecutrice;
3. L'imballaggio e la preparazione dei materiali sarà effettuato da parte della società esecutrice che ne curerà anche il trasporto dal luogo di ritiro dei materiali a quello di smaltimento.
4. il contratto sarà stipulato in forma della corrispondenza commerciale nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i.;
5. il costo complessivo del servizio oggetto della presente procedura, pari ad € 368.900,83, Iva esclusa, sarà imputato al capitolo 7456 art.1 di questo Ministero.

Roma li,

IL DIRETTORE CENTRALE
Esercizio